



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Decreto AMAT c/Sinai-Confsal - Opposizione - Mandato difesa all'avv. Olimpia Cimaglia.

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno (due) del mese di ottobre, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO

9. Giulio VINCI

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Atteso che con deliberazione n° 174 adottata in data 25 luglio 1996 si decideva di resistere al ricorso promosso dal Sinai-Confsal inteso ad ottenere il rispetto del decreto emesso il 10/aprile/1996 dal Pretore di Taranto, adito in funzione di Giudice del Lavoro, che riconosceva la legittimità della RSA del sindacato in oggetto, affidando l'incarico per la difesa dell'Azienda all'avv. Olimpia Cimaglia;
- atteso che il Pretore, dott. Francesco Martemucci, con decreto immediatamente esecutivo emesso in data 31.08.96 e notificato all'AMAT il 23.09.96, pronunziandosi sul ricorso presentato dal Sinai-Confsal, ha dichiarato l'antisindacalità del comportamento dell'Azienda concretizzatosi nelle note nn°786/96 e 825/96 inviate dalla Direzione Generale con le quali è stata negata la legittimità della R.S.A. del Sinai-Confsal e per l'effetto ha ordinato all'AMAT di garantire alla predetta R.S.A. il godimento di tutte le prerogative di legge e di contratto;
- ritenuto dover proporre opposizione avverso il succitato decreto pretorile, in quanto assunto su errate interpretazioni di legge;
- visti gli atti;
- visto il bilancio preventivo 1996;
- visto il D.P.R. n° 902/1986;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di proporre, per le motivazioni in narrativa specificate, opposizione avverso il decreto emesso dal Pretore di Taranto, Dr. Francesco Martemucci, in data 31.08.96 e notificato all'AMAT il 23.09.1996, affidando il mandato di difesa all'avv. Olimpia Cimaglia;
- di porre la spesa di £ 200.000, salvo conguaglio, a titolo di acconto per fondo spese legali, a carico del bilancio di previsione 1996, alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **2 OTT. 1996**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semerari Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 08/ottobre/1996

Prot. n° : Dir/ 1949/96

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

M. Lucibello 8.10.96

Compiegata alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 02 ottobre 1996, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 -
203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)

Francesco Lucibello

23 SET. 1996

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

9810 di Prot.

Ripartizione Affari Legali

Taranto, li 23/09/1996

Corrispondenza interna prot. n° _____

O.d. b. c/A
per opposizione


Egr. Sig.

Direttore Generale

SEDE

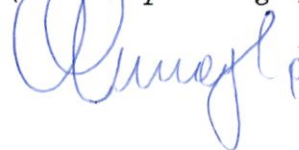
Oggetto: SINAI CONFISAL c/ AMAT

In data odierna mi é stato notificato il decreto emesso dal Pretore di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, nel procedimento a margine indicato.

Le rimetto, in allegato, il provvedimento in oggetto per gli ulteriori adempimenti e Le faccio presente che, qualora l'Azienda intenda proporre opposizione al decreto, la stessa deve essere depositata entro quindici giorni.

IL CAPO RIPARTIZIONE AFFARI LEGALI

(Avv. Olimpia Cimaglia)



P. Q 12970/96

SINAI - CONFSAI

AMAT - 23 SET. 1996
IL PRETORE

Regione

per pagamento
spese legali

Sciogliendo la riserva che precede osserva.

IN FATTO

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la Segreteria istante ha chiesto una pronuncia di questo Pretore nei confronti dell'A.M.A.T. (Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto) in via alternativa o ai sensi dell'art. 612 e/o 669 undecies (rectius duodecies) c.p.c. ovvero ai sensi dell'art. 28 L. 300/70.

Tutto ciò a seguito del comportamento della convenuta che, pur non avendo proposto opposizione ad un precedente decreto emesso da questo Pretore ex art. 28 L. 300/70, che aveva dichiarato l'antisindacalità della condotta dell'A.M.A.T. che negava legittimità alla R.S.A. della deducente, di fatto aveva nuovamente ripetuto tale comportamento illegittimo disdetta il "Regolamento inidonei" che, a dire dell'A.M.A.T. stessa, era l'unico atto che poteva ancora dare legittimità alla R.S.A. suddetta.

In particolare la Segreteria istante faceva notare che la disdetta era avvenuta solo pochi giorni dopo la pronuncia pretorile.

Di fronte a tale comportamento il Sindacato ricorrente chiedeva che questo Pretore adottasse tutti i provvedimenti idonei ad eliminare gli effetti lesivi della libertà sindacale, ed in particolare che venisse dichiarata la nullità della delibera di disdetta del "Regolamento inidonei" e delle note del 23.4.1996 n.ri 785 e 786 e del 3.5.1996 n.825 con le quali negava l'autorizzazione ad un'assemblea retribuita ed il godimento di permessi sindacali alle R.S.A.; di dichiarare l'attuale validità della R.S.A. di essa deducente e quindi il suo diritto di fruire delle prerogative di cui alla legge 300/70; con condanna dell'A.M.A.T. al risarcimento dei danni nella misura di giustizia, affissione del provvedimento nei locali aziendali e su 4 quotidiani a spese dell'A.M.A.T., con vittoria di spese. Chiedeva altresì in via subordinata che fosse sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 L. 300/70 e che in ogni caso gli atti fossero trasmessi alla Magistratura Penale ex art. 650 c.p..

Si costituiva l'A.M.A.T. che rilevava l'inammissibilità della domanda per la genericità del petitum. Nel merito negava la fondatezza delle avverse deduzioni, sostenendo che il Decreto Pretorile era stato debitamente osservato, tant'è che erano stati concessi e pagati i permessi sindacali goduti dalle R.S.A. della Segreteria avversa fino al 23.4.1996. Dal 24.4.1996 sosteneva che erano venute meno le condizioni per il riconoscimento di quella R.S.A. in seno ad essa per la disdetta del "Regolamento inidonei", debitamente comunicata alle OO.SS. il 23.4.1996.

Concludeva perchè venisse dichiarato inammissibile il ricorso o comunque venisse respinto. In via graduata chiedeva la riunione del presente procedimento con quello sub numero 11653/96 per connessione oggettiva e soggettiva. Instava per le spese.

Veniva sentito il rappresentante della Segreteria ricorrente e quindi i procuratori hanno discusso oralmente la causa.

IN DIRITTO

Preliminarmente va effettivamente ritenuto inammissibile il ricorso sotto il profilo dedotto dalla Segreteria istante nell'ottica degli artt. 612 e/o 669 duodecies c.p.c.

Nella specie trattasi di attività comportamentali, di per sé non coercibili.

Cronologico

Importo atto €

11 SET. 1996

UFFICIO GIUDIZIALE

IL PRETORE

Dr. Francesco M. M. M.

Ciò è ben possibile, tant'è che è specificamente previsto dall'art. 28 Stat. Lav. la configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 650 c.p. nelle ipotesi di inottemperanza al dettato pretorile emesso a seguito di un giudizio per comportamento antisindacale, laddove, ovviamente non possa intervenire coattivamente.

La strada quindi è quella del giudizio penale, tranne le ipotesi nelle quali vi siano operazioni materiali che possano essere oggetto di un intervento concreto suscettibile di coazione.

Ma nel caso che ci riguarda, però, è stato chiaramente evidenziato un *quid pluris*, e cioè un vero e proprio nuovo comportamento con nuovi fatti, sia pure aventi come parte danneggiata la stessa Segreteria istante, e per gli stessi profili che erano già stati dedotti nella precedente procedura ex art. 28 Stat. Lav. conclusa con provvedimento di questo Pretore del 10.4.1996.

Ed infatti l'A.M.A.T. in data 18.4.1996 aveva disdetto con efficacia immediata il "Regolamento inidonei" del 18.9.1993, richiamato ed analizzato da questo Giudicante nel contesto della motivazione del decreto già innanzi citato. Come conseguenza di tale disdetta, comunicata alle CO.SS. in data 23.4.1996, l'A.M.A.T. aveva negato l'autorizzazione al SINAI - CONFSAI a tenere un'assemblea nei locali aziendali. La richiesta era del 22.4.1996 ed il diniego del 23.4.1996. La stessa A.M.A.T., con nota del 3.5.1996 aveva comunicato che non avrebbe più ritenuto legittimata la R.S.A. del sindacato ricorrente proprio per quel disdetto Regolamento.

E' evidente che ci si trova di fronte ad un comportamento nuovo e diverso da quello che fu oggetto d'indagine del precedente giudizio.

In quella sede l'azienda, sulla base di una sua interpretazione della nuova formulazione dell'art. 19 Stat. Lav. riveniente dal referendum abrogativo che l'aveva parzialmente interessato, aveva ritenuto che non sussistessero più le condizioni per riconoscere alla R.S.A. del SINAI - CONSAL, operante nel suo seno, i requisiti di legittimità.

Diversamente opinando, questo Pretore aveva invece ritenuto il contrario, soffermandosi ad analizzare in particolare il "Regolamento inidonei" a titolo di mero esempio di accordo normativo pattizio cui aveva partecipato il sindacato ricorrente, segno di una sua concreta presenza sindacale operativa e che, quindi, deponeva in senso opposto alla tesi dell'azienda.

Non è il caso di rielaborare l'indagine che fu fatta in quella sede, perché il provvedimento è ormai coperto da giudicato ed eventuali divergenze interpretative avrebbero dovuto formare oggetto di opposizione.

Nel contesto di quella motivazione, com'era del resto doveroso ed ovvio, si faceva riferimento alle condizioni di fatto esistenti in quel momento storico. Ciò era la naturale conseguenza del fatto che l'effetto abrogativo del referendum operava ex nunc, nessun problema ponendosi per la neo - costituzione di altre R.S.A., che avrebbero dovuto seguire il nuovo dettato normativo frutto della riformulazione "chirurgica" susseguente il referendum.

In quest'ottica andava considerata la chiosa formulata da questo Giudicante: le condizioni di fatto ben possono cambiare, e, per il futuro, di volta in volta si dovrà tener conto delle nuove realtà aziendali.

Ebbene, è convincimento di questo Pretore che nessuna autentica realtà è mai mutata nell'ambito dell'A.M.A.T., se non in maniera del tutto artificiosa.

La disdetta del "Regolamento inidonei" non vale certo ad inficiare quella situazione di fatto esistente alla data del provvedimento.

Ed invero, o il richiamo a quel regolamento era meramente esemplificativo, ovvero non lo era, ma in tal caso la sua disdetta, per i tempi e per i modi con cui è stata operata, non vale certo a significare una improvvisa caduta di valenza del sindacato oggi ricorrente.

La disdetta appare chiaramente determinata dall'unico scopo di far venir meno

quello che l'A.M.A.T. ha ritenuto essere (del resto in maniera surrettizia ed unilaterale) l'unico accordo sottoscritto dal sindacato valido a giustificare la legittimità della R.S.A..

Appare ben strano, infatti, che quel regolamento, operativo dal settembre del 1993, che, per quanto si legge nella delibera del 18.4.1996, non avrebbe mai fatto mai operato e si sarebbe quindi rivelato da sempre come strumento inutile, sia diventato un fardello così pesante ed ingrombante da dovermene ritenere urgente la disdetta, guarda caso, a soli 7 gg. di distanza da quella pronuncia che aveva assegnato, per altri versi, un certo rilievo a quel corpo normativo.

Nessuno nega che l'atto di disdetta sia obiettivamente lecito, ma la speciosa cadenza temporale rivela appieno l'intenzionalità del datore di lavoro di realizzare con tale comportamento un risultato ben diverso da quello che formalmente traspare dall'atto.

Appare chiaro che nelle reali intenzioni dell'A.M.A.T. vi era quella di eliminare quel corpo normativo solo perché lo si riteneva l'unico supporto legittimamente la R.S.A. del SINAI - CONFSAL.

Più volte sia la giurisprudenza di legittimità che quella di merito hanno sostenuto il principio innanzi delineato.

Insegna la S.C. che "Ai sensi dell'art. 25 L. 300/70 l'intenzionalità del comportamento del datore di lavoro, mentre è irrilevante nel caso di condotta contrastante con norma imperativa, può assumere rilievo per qualificare come antisindacale una condotta del datore di lavoro che, lecita nella sua obiettività, presenti i caratteri dell'abuso del diritto" (Cass. Sez. Lav. 7.7.1987 n. 5922) - "...giacché in questo caso l'esercizio del diritto da parte del titolare si esplicita attraverso l'uso anormale delle relative facoltà ed è indirizzato a fine diverso da quello tutelato dalla norma, assumendo quindi nel campo delle obbligazioni e del rapporto di lavoro in particolare carattere di illiceità per contrasto con i principi di correttezza e di buona fede, i quali assurgono a norma integrativa del contratto di lavoro in relazione all'obbligo di solidarietà imposto alle parti contraenti dalla comunione di scopo che entrambe, sia pure in diversa e talora opposta posizione, perseguono" Cass. Sez. Lav. 5.9.1995 n. 9501. Ed ancora nello stesso senso Pretura Bologna 5.5.1992, Tribunale di Lecce 3.11.1990, etc..

E' appena il caso di rammentare la sequenza cronologica dei fatti: provvedimento preterile ex art. 25 L. 300/70 inter partes 10.4.1993; delibera di disdetta del "Regolamento inidonei" 18.4.1993; richiesta di convocazione di assemblea sindacale, da tenersi il 24.4.1993, da parte della ricorrente 22.4.1993; diniego dell'autorizzazione 23.4.1993 con contestuale comunicazione che dal 24.4.1993 la R.S.A. della ricorrente non avrebbe più goduto delle prerogative di legge e di contratto; comunicazione di disdetta del "Regolamento inidonei" alle CC.SS. 23.4.1993.

Di fronte a questo significativo susseguirsi cronologico dei fatti l'intenzionalità sul reale scopo prefissosi dall'A.M.A.T. con la disdetta di un regolamento rimasto in letargo per 3 anni non ha bisogno di migliori lettori, e questo senza che sia mutata la forza sindacale degli aderenti alla ricorrente in seno all'azienda e giusto all'indomani del contratto collettivo quadro per l'applicazione del dlgs 626/94, siglato il 16.4.1993 dall'ARAN e CGIL - CISL - UIL - CONFSAL - CISNAL - CONFEDIR - USPPI - UNIONQUADRI in tema di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sul posto di lavoro da eleggersi nell'ambito delle R.S.U. (vedasi doc. sub 8 prodotto dalla Segreteria ricorrente), contratto che sarà operativo in azienda e che risulta sottoscritto a livello nazionale anche dalla CONFSAL.

In conclusione va ritenuta l'antisindacalità del comportamento dell'A.M.A.T. concretizzatosi nelle note n. 786/96 del 23.4.1996 e n. 825/96 del 3.5.1996 con

le quali si nega la legittimità della R.S.A. del SINAI-CONFSAI 2, conseguentemente, si nega ai rappresentanti di quel sindacato il godimento delle prerogative sindacali previste dal titolo III dello Statuto dei Lavoratori e dal contratto collettivo.

Tutte quelle prerogative, quindi, ivi compresa quella del diritto di affissione in spazio riservato, devono ritenersi tuttora operanti, e l'Azienda è tenuta a rispettarle.

La maliziosa intenzionalità del comportamento induce, diversamente che nella precedente controversia, alla condanna alle spese della convenuta da liquidarsi come in dispositivo.

Il decreto è immediatamente esecutivo, come per legge.

P.Q.M.

Pronunziando sul ricorso presentato dal S.I.N.A.I. - CONFSAI in data 9.7.1996 anche ex art. 25 L.300/70, così provvede:

Dichiara l'antisindacalità del comportamento dell'A.M.A.T. (Azienda per la mobilità nell'Area di Taranto) concretizzatosi nelle note nn.753/96 del 23.4.96 e 525/96 del 3.5.96 con le quali veniva negata la legittimità della R.S.A. del SINAI-CONFSAI e per l'effetto ordina all'azienda convenuta di garantire alla predetta R.S.A. il godimento di tutte le prerogative di legge e di contratto.

Dichiara inammissibile per il testo il ricorso.

Condanna l'A.M.A.T., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese della presente procedura, che liquida in complessive lire 1.130.000, di cui lire 30.000 per spese e lire 500.000 per onorario di difesa.

Dichiara il presente decreto immediatamente esecutivo.

Si comunichi.

Taranto, 31.8.1996

Il Cancelliere

IL PRETORE
Dr. Francesco MARTEMUCCI

Depositato in Cancelleria
oggi 3-9-96
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

TRIBUNALE DI TARANTO

Cinaglia

E' copia conforme all'originale

per uso

Taranto, li

6.9.96

L'ASSISTENTE
(Stefania BIELLA)

TRIBUNALE DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

TE DI A STACCATO 23/08/1996

Notificato copie all'Avv. Giuseppe Crisafulli

in mani proprie - dettato oggi

PA 23/9/96

addetto allo stesso studio legale

in mani del domiciliatario Avv.

ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

PRETORIA
CIRCONDARIO